

ON.LE ALESSANDRO MANUEL BENVENUTO
PRESIDENTE DELLA VIII COMMISSIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
AMBIENTE, TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI

ON.LE ALESANDRO MORELLI
PRESIDENTE DELLA IX COMMISSIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Via pec all'indirizzo: com_ambiente@camera.it

MEMORIA

del Comune di Casamicciola Terme

in relazione alla conversione in legge del decreto n. 109/2018

Con il decreto legge n. 109/2018, in occasione della adozione di misure in favore della città di Genova successive al crollo del ponte cd. *Morandi*, ad oltre un anno di distanza dal verificarsi degli eventi sismici che hanno colpito i Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio il 21 agosto 2017, il Governo ha finalmente valutato le richieste provenienti dalle comunità interessate in merito alla necessità di adottare con urgenza provvedimenti utili non solo ad affrontare con disagi minimi per la popolazione colpita dall'evento calamitoso la fase dell'emergenza, tuttora in corso, ma soprattutto a pianificare le attività coordinate e tutte le procedure utili ad attivare senza ulteriori ritardi la fase della ricostruzione, mediante l'effettivo ed immediato impiego delle risorse necessarie al ritorno alle normali condizioni di vita.

Per alcune tematiche le misure adottate per i comuni dell'isola d'Ischia sono analoghe a quelle previste per le popolazioni dell'Emilia Romagna e del centro

Italia a seguito dei terremoti della primavera del 2012 e dell'estate 2016, altre sono state dettate dalle peculiarità locali, oltre che dalla necessità di superare difficoltà operative riscontrate nell'attuazione della normativa di cui al d.lgs. n. 189/2016.

Il sottoscritto Sindaco del Comune di Casamicciola Terme, nel richiedere la tempestiva conversione in legge del decreto n. 109/2018, osserva quanto segue:

IN MERITO ALL'ART. 25

ART. 25

1. *Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente decreto, i Comuni di cui all'art. 17, comma 1, definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2003, n. 326, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47.*

2. *I comuni di cui all'art. 17, comma 1, provvedono, anche mediante l'indizione di apposite conferenze dei servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all'esame delle predette istanze di condono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

3. *Il procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente decreto è sospeso nelle more dell'esame delle istanze di condono e la loro erogazione è subordinata all'accoglimento di dette istanze.*

OSSERVAZIONI

La norma in esame, della quale si richiede l'integrale conferma, prevede l'obbligo di definire le istanze di condono presentate ai sensi delle leggi n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/03 per gli immobili che ne sono oggetto e che risultino, al tempo stesso, danneggiati dall'evento sismico del 21 agosto 2017.

Il comma 1 prevede, altresì, che, "per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della

legge 28 febbraio 1985, n. 47'.

Tale norma presenta un contenuto del tutto analogo a quello dell'articolo 39, comma 1, della legge n. 724/94, secondo cui, appunto, *"le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28-2-1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale, un ampliamento superiore a 750 metri cubi (...)"*.

Per ragioni di ordine sistematico, il rinvio alla legge n. 47/85 è contenuto anche nella legge n. 326/03.

L'art. 32, comma 25, di tale legge rinvia, infatti, espressamente alle disposizioni dei *"capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni"*.

La norma in questione è stata, inoltre, ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n. 196 del 2004, ha avuto modo di chiarire che, malgrado la titolazione dell'art. 32 sia *"Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni delle aree demaniali"*, l'oggetto fondamentale di tale disposizione è la previsione e la disciplina di un nuovo condono edilizio esteso all'intero territorio nazionale, di carattere temporaneo ed eccezionale rispetto all'istituto a carattere generale e permanente del *"permesso di costruire in sanatoria"*, disciplinato dagli artt. 36 e 45 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ancorato a presupposti in parte diversi e comunque sottoposto a condizioni assai più restrittive.

Si tratta, peraltro, di un condono che si ricollega sotto molteplici aspetti ai precedenti condoni edilizi che si sono succeduti dall'inizio degli anni ottanta: ciò è reso del tutto palese dai molteplici rinvii contenuti nell'art. 32 alle norme concernenti i precedenti condoni, ma soprattutto dal comma 25 dell'art. 32, il quale

espressamente rinvia alle disposizioni dei "capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni", disponendo che tale normativa, come ulteriormente modificata dal medesimo art. 32, si applica "alle opere abusive" cui la nuova legislazione appunto si riferisce.

Attraverso questa tecnica normativa, consistente nel rinvio alle disposizioni dell'istituto del condono edilizio come configurato in precedenza, si ha una esplicita saldatura fra il nuovo condono ed il testo risultante dai due precedenti condoni edilizi di tipo straordinario, cui si apportano solo alcune limitate innovazioni.

L'esigenza di uniformare i procedimenti è, dunque, espressione di una tecnica legislativa ritenuta insindacabile dalla stessa Corte Costituzionale.

Sul punto, si allega copia della giurisprudenza citata.

Il Sindaco del Comune di Casamicciola Terme, peraltro, propone l'adozione dei seguenti emendamenti:

INTEGRAZIONE DELL'ART. 21

Ad integrazione dell'art. 21 provvisoriamente adottato, si chiede di aggiungere il comma 14 come di seguito indicato:

<<14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei comuni di cui all'articolo 1 su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni riscontrati e gli eventi verificatisi il 21 agosto 2017, comprovato da apposita perizia asseverata>>.

MODIFICA ART. 29

In luogo della norma provvisoriamente adottata, si chiede la sostituzione del testo con quello di seguito indicato:

Art. 29. Legalità e trasparenza

1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione

pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1, il Commissario straordinario si avvale della collaborazione della Prefettura di Napoli che esercita i compiti e le funzioni di cui ai commi seguenti.

2. La Prefettura di Napoli, per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, in deroga agli articoli 90, comma 2 e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è competente ad eseguire le verifiche finalizzate al rilascio da parte della stessa struttura, dell'informazione antimafia per i contratti di cui al comma 1 di qualunque valore o importo.

3. Il Prefetto di Napoli effettua con cadenza trimestrale il monitoraggio, nei Comuni di cui all'articolo 1, delle verifiche finalizzate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività di ricostruzione attraverso gli organi di polizia presenti nel Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, in collaborazione con la Procura nazionale e distrettuale antimafia, l'Avvocatura distrettuale dello Stato, la Procura regionale della Corte dei conti, nonché l'Autorità nazionale anticorruzione.

4. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all'articolo 17, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Prefettura di Napoli e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Prefettura di Napoli la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche

finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. La Prefettura di Napoli, per lo svolgimento delle verifiche di cui sopra si conforma alle linee guida adottate dal Comitato di cui all'art. 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga alle disposizioni di cui al Libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

5. Gli operatori economici che risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto o in data successiva in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono iscritti di diritto nell'Anagrafe, previa presentazione della relativa domanda. Qualora l'iscrizione in detti elenchi sia stata disposta in data anteriore a tre mesi da quella di entrata in vigore del presente decreto, l'iscrizione nell'Anagrafe resta subordinata ad una nuova verifica, da effettuare con le modalità di cui all'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Ai fini della tenuta dell'Anagrafe si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013.

6. Nell'Anagrafe, oltre ai dati riferiti all'operatore economico iscritto, sono riportati:

- a) i dati concernenti i contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati, con indicazione del relativo oggetto, del termine di durata, ove previsto, e dell'importo;
- b) le modifiche eventualmente intervenute nell'assetto societario o gestionale;
- c) le eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in altre imprese o società, anche fiduciarie;
- d) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le violazioni delle regole sul tracciamento finanziario o sul monitoraggio finanziario di cui al comma 11;
- e) le eventuali penalità applicate all'operatore economico per le violazioni delle norme di capitolato ovvero delle disposizioni relative alla trasparenza delle attività di cantiere definite dalla Struttura in conformità alle linee guida del comitato di cui al comma 4.

7. Al fine di favorire la massima tempestività delle verifiche e la migliore interazione dei controlli soggettivi e di contesto ambientale, la gestione dei dati avviene con le risorse strumentali della Prefettura di Napoli e i medesimi dati sono resi accessibili dalla

Direzione investigativa Antimafia e dall'Autorità nazionale anticorruzione.

8. *L'iscrizione nell'Anagrafe ha validità temporale di dodici mesi ed è rinnovabile alla scadenza, su iniziativa dell'operatore economico interessato, previo aggiornamento delle verifiche antimafia. L'iscrizione tiene luogo delle verifiche antimafia anche per gli eventuali ulteriori contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati durante il periodo di validità dell'iscrizione medesima.*

9. *Nei casi in cui la cancellazione dall'Anagrafe riguarda un operatore economico titolare di un contratto, di un subappalto o di un subcontratto in corso di esecuzione, la Prefettura di Napoli – Ufficio territoriale del Governo ne dà immediata notizia al committente, pubblico o privato, ai fini dell'attivazione della clausola automatica di risoluzione, che è apposta, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, in ogni strumento contrattuale relativo agli interventi da realizzare. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La Prefettura di Napoli, adottato il provvedimento di cancellazione dall'Anagrafe, è competente a verificare altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e adotta il relativo provvedimento.*

10. *L'obbligo di comunicazione delle modificazioni degli assetti societari o gestionali, di cui all'articolo 86, comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, è assolto mediante comunicazione alla Prefettura di Napoli.*

11. *Ai contratti, subappalti e subcontratti relativi agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, si applicano le disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni. Per la realizzazione di interventi pubblici di particolare rilievo, il comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, propone al comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di deliberare la sottoposizione di tali interventi alle disposizioni in materia di monitoraggio finanziario, di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In deroga all'articolo 6 della citata legge n. 136 del*

2010, è sempre competente all'applicazione delle eventuali sanzioni la Prefettura di Napoli.

12. In caso di fallimento o di liquidazione coatta dell'affidatario di lavori, servizi o forniture di cui al comma 1, nonché in tutti gli altri casi previsti dall'articolo 80, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, il contratto di appalto si intende risolto di diritto e la Prefettura di Napoli dispone l'esclusione dell'impresa dall'Anagrafe. La stessa disposizione si applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario; in tali ipotesi, i contratti e accordi diretti a realizzare il trasferimento sono nulli relativamente al contratto di appalto per affidamento di lavori, servizi o forniture di cui sopra.

MODIFICA ART. 30

In luogo della norma provvisoriamente adottata, si chiede la sostituzione del testo con quello di seguito indicato:

Art. 30. Qualificazione dei professionisti

1. Gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici possono essere affidati dai privati a professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.

2. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione. La

struttura commissariale può effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.

3. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000. Per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo massimo è pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.

4. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, è fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai professionisti nella qualificazione.

5. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 22, con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.

6. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate con almeno tre professionisti. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui all'articolo 19 del presente decreto.

MODIFICA ART. 32


In luogo della norma provvisoriamente adottata, si chiede la sostituzione del testo con quello di seguito indicato:

Art. 32 Proroghe e sospensioni dei termini

1. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al primo periodo dopo le parole «dell'imposta sul reddito delle società» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai fini del calcolo ISEE» e le parole «fino all'anno di imposta 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2019», al secondo periodo le parole «fino all'anno di imposta 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2020».

1. bis All'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole «<30 settembre 2018>> sono sostituite dalle seguenti «<30 settembre 2019>> e le parole «<16 ottobre 2018>> sono sostituite dalle seguenti «<16 ottobre 2019>>».

2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2019, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito, nel limite massimo complessivo di 1,43 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, connesso all'esenzione di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare ai Comuni di cui all'articolo 17 la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 19, un'apposita compensazione fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro con riferimento all'anno 2018, da erogare nel 2019, e fino ad un massimo di 4,5 milioni di euro annui per il biennio 2019-2020, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. 

4. All'articolo 1, comma 733, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «2018 e 2019 dei mutui» sono sostituite dalle seguenti:

«dal 2018 al 2020 dei mutui e dei finanziamenti» e dopo le parole «mutui e finanziamenti stessi» sono inserite le seguenti: «e i Comuni provvedono alla reimputazione contabile degli impegni riguardanti le rate di ammortamento sospese».

5. L'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente comma: «<< Nei comuni di cui al comma 733 e' sospeso fino al 31 dicembre 2020 il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti concessi dagli istituti di credito, con conseguente allungamento del piano di ammortamento ovvero posticipazione del pagamento dell'intero importo delle rate di capitale sospese unitamente all'ultima rata dell'originario piano di ammortamento. I beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono richiedere la sospensione della sola quota capitale della rata. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche e gli intermediari finanziari informano obbligatoriamente i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Entro il medesimo termine di trenta giorni, il commissario straordinario e l'Associazione bancaria italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai sensi del presente comma».

6. All'articolo 1, comma 752, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «della durata non superiore a quella della vigenza dello stato di emergenza e comunque» sono soppresse;

b) al primo periodo, dopo le parole «4 e 6 unita'» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2018, e rispettivamente 8 e 12 unita' per gli anni 2019 e 2020, e il Comune di Forio nel limite di 4 unita' per gli anni 2019 e 2020»;

c) al secondo periodo, le parole «353.600» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 per l'anno 2018 e 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,».

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19 >>.

A tal proposito, per il solo anno d'imposta 2018 era stato disposto con il d.l. n. 148/2017 che i redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola di Ischia, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o

parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi.

Risulta necessario confermare la proroga del beneficio anche per i successivi anni di imposta, estendendo, di conseguenza, le relative misure compensative in favore dei Comuni. Appare ragionevole continuare a garantire che i redditi degli immobili danneggiati dal sisma del 21.8.2017 non concorrano alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, oltre che ai fini del calcolo del valore ISEE. Il ristoro per il mancato gettito delle relative imposte è considerato dai Comuni interessati indispensabile per sollevarli da problemi in termini di equilibri di cassa e di competenza, al fine di continuare ad affrontare la fase dell'emergenza e di assicurare una rapida ed efficace ricostruzione.

INTEGRAZIONE CON UN NUOVO ART. 32 BIS

Ad integrazione del testo provvisoriamente adottato, si chiede, in analogia con quanto previsto per la città di Genova, cui è stata concessa la facoltà di assunzione in deroga di 500 unità di personale, si chiede di prevedere anche il seguente art. 32 bis:

Art. 32 bis

Disposizioni concernenti il personale dei comuni del cratere

1. *Per far fronte alle necessità conseguenti all'evento sismico del 21.8.2017, i Comuni di cui all'art. 17, comma 1, previa autorizzazione del Commissario per la ricostruzione, possono assumere, complessivamente per gli anni 2019 e 2020 con contratti di lavoro a tempo determinato, ulteriori unità di personale con funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto amministrativo e tecnico all'emergenza e alla ricostruzione, fino ad un massimo di 34 unità (21 per Casamicciola Terme, 11 per Lacco Ameno e 2 Forio), in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 9, comma 28, del d. l. 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*



2. *Per le finalità di cui al comma 1, gli enti ivi indicati possono provvedere con risorse proprie disponibili, d'intesa con il Commissario per la ricostruzione. Il Commissario medesimo provvede altresì con propri provvedimenti al riparto, tra gli enti di cui al comma 1, delle risorse nel limite complessivo di spesa di euro 1.128.000,00 per l'anno 2019 e di euro 1.128.000,00 per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma il Commissario provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per la ricostruzione di cui all'art. 18 comma 2.*

3. *Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze.*

4. *Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati.*

Al pari degli altri territori terremotati e della città di Genova, anche i Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio avranno bisogno di istituire Uffici speciali per la ricostruzione da finanziare in conformità a quanto previsto per i Comuni del Centro Italia interessati dal sisma del 2016, con fondi analoghi a quelli previsti dall'art. 52 del d.l. 189/2016 e dall'art. 2 del d.l. n. 109/2018.

In particolare, i Comuni del sisma del 21.8.2017 necessitano di assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1.128.000,00 di euro per l'anno 2019 e di e 1.128.000,00 per l'anno 2020, ulteriori unità di personale, fino ad un massimo di trenta, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo. Ai relativi oneri si chiede di far fronte con modalità analoghe a quelle disposte dall'articolo 52 del d.l. 189/2016.

MODIFICA ART. 34

In luogo della norma provvisoriamente adottata, si chiede la sostituzione del testo con quello di seguito indicato:

Art. 34 Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

1. Per i soggetti che hanno sede legale o unità locali ovvero residenza anagrafica nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 17 sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di febbraio 2021; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma, valutati in 6,5 milioni di euro per il 2018, in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 45. Agli oneri di cui al presente comma, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La precisazione in merito ai soggetti beneficiari della misura risulta in linea con analoghe disposizioni previste per i territori del centro Italia con il d.l. n. 189/2016. La formulazione del predetto testo, invero, risulta maggiormente esplicativa rispetto a quella contenuta nel d.l. n. 109/2018, che comporta delle disparità di trattamento tra soggetti che operano nella medesime condizioni.

MODIFICA ART. 35

In luogo della norma provvisoriamente adottata, si chiede la sostituzione


del testo con quello di seguito indicato:

Art. 35

Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento

1. Per i soggetti che hanno sede legale o unità locali ovvero residenza anagrafica nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 17, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2021. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 300 mila euro per l'anno 2018, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 45.

La precisazione in merito ai soggetti beneficiari della misura risulta in linea con analoghe disposizioni previste per i territori del centro Italia con il d.l. n. 189/2016. La formulazione del predetto testo, invero, risulta maggiormente esplicativa rispetto a quella contenuta nel d.l. n. 109/2018, che comporta delle disparità di trattamento tra soggetti che operano nella medesime condizioni.



Il Sindaco di Casamiciola Terme
Ing. Giovan Battista Castagna